



ISPEL TERRITORIALE DEL LAVORO LIVORNO – PISA



Nuove competenze introdotte dal **DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146**

Art. 13 D.Lgs 81/08 - Vigilanza

*La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, **dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro** e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni...(omissis)*

FLESSIBILITA'

A seguito dell'evoluzione economica, dell'organizzazione del lavoro, delle nuove professioni è emersa la necessità di avere forme contrattuali flessibili che si adattino alle esigenze sempre più mutevoli delle imprese.

In questi ultimi anni abbiamo assistito all'introduzione di tipologie contrattuali, che se da un lato vanno incontro alle esigenze imprenditoriali, dall'altro sono state utilizzate anche per eludere le norme in materia di lavoro, a danno dei lavoratori, ma anche della collettività per mancato versamento di contributi previdenziali e premi, oltreché mezzo di concorrenza sleale tra le imprese .

FORME CONTRATTUALI FLESSIBILI:

- *Contratti intermittenti o a chiamata*
- *Occasionali o voucher*
- *Part time*
- *tempo determinato*
- *collaborazioni autonome*

FLESSIBILITA'

E' stato dimostrato che queste forme così spinte di flessibilità e di precarietà hanno un diretta connessione con la sicurezza , perché il continuo mutevole inserimento in una impresa di volta in volta diversa aumenta il rischio infortunistico.

Tanto è vero che il DVR DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO deve valutare il rischio per l'utilizzazione dei lavoratori intermittenti o di altre forme flessibili.

il nostro ordinamento prevede, per i lavoratori subordinati, quale contratto di lavoro ordinario quello a tempo pieno e a tempo indeterminato. Tutte le forme che si discostano da questo sono soggette a limiti, in quanto deroghe: vale per il tempo determinato , per i part time , per l'apprendistato, intermittenti

ESTERNALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'

APPALTO

- *art. 29 D.Lgs 276/3003*

SOMMINISTRAZIONE

- *art. 20-28 DLgs. 276/2003*

DISTACCO

- *art. 30 D.Lgs 276/2003*

CONTRATTO DI RETE E CO DATORIALITA'

Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato (L. 9.4.2009 n. 33 e succ. modificazioni)

Il contratto di rete deve essere annotato in ogni registro delle imprese presso cui è iscritta ciascuna impresa partecipante.

Nel caso in cui il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano (entrambe, o tutte se sono più di 2) sottoscritto un contratto di rete di impresa – che abbia validità ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 – l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete. (art. 30 D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276 al co. 4-ter).



D.LGS 81/08 – TITOLO I – CAPO III (Gestione sicurezza dei luoghi di lavoro)

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

***Comma 1.** Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, (...omissis...):*

- a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.*
 - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività*
-



D.LGS 81/08 – TITOLO I – CAPO III (Gestione sicurezza dei luoghi di lavoro)

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Comma 2. *Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:*

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
 - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva*
-



D.LGS 81/08 – TITOLO I – CAPO III (Gestione sicurezza dei luoghi di lavoro)

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Comma 3. *Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico **documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.)** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento (**Preposto o Dirigente**)*



D.LGS 81/08 – TITOLO I – CAPO III (Gestione sicurezza dei luoghi di lavoro)

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Comma 3. (...segue)

In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale (...omissis)



D.LGS 81/08 – TITOLO I – CAPO III (Gestione sicurezza dei luoghi di lavoro)

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

***Comma 4.** Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.*



D.LGS 81/08 – TITOLO I – CAPO III (Gestione sicurezza dei luoghi di lavoro)

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Comma 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, (...omissis...) devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso.


Comma 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

D.LGS 81/08 – TITOLO I – CAPO III (Gestione sicurezza dei luoghi di lavoro)


Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Obblighi Affidatario (lavori, servizi e forniture)

- *Verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici*
- *Redazione Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.)*
- *Individua un proprio incaricato (Preposto o Dirigente) per sovrintendere alla cooperazione ed al coordinamento*
- *Responsabilità in solido per danni ed infortuni ai lavoratori (ad esclusione dei rischi specifici delle imprese appaltatrici)*
- *Indicazione oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)*
- *Valutazione congruità, nell'ambito dell'appalto, del costo del lavoro e relativo alla sicurezza*



- EDILIZIA
- RISTORAZIONE (Bar, Ristoranti, Pasticcerie, ecc)
- COMMERCIO (generico commercio al dettaglio)
- SERVIZI PER LA PERSONA (Parrucchieri, Estetisti, Centri benessere, studi medici)
- LOGISTICA E TRASPORTI (Autotrasporti, Logistica, Porto)
- OFFICINE (officine Auto, Officine meccaniche, carpenterie metalliche)
- ATTIVITA' TURISTICHE (Alberghi, Stabilimenti Balneari)
- ALTRE



- FORMAZIONE (Formazione Generale, Formazione Specifica, Addestramento su mezzi e macchinari)
- CADUTE DALL'ALTO
- SORVEGLIANZA SANITARIA (Idoneità alla mansione, Nomina Medico competente, Riunione periodica luoghi di lavoro)
- VALUTAZIONE DEI RISCHI (Omessa Valutazione dei rischi, Errata Valutazione dei Rischi, Piani Operativi di Sicurezza,
- RISCHIO ELETTRICO
- EMERGENZE (Addetti emergenza, Piani di Emergenza, Vie di Esodo)
- ALTRO